
Ordinanza cantonale sull'adozione (OCAdoz)

del 11 dicembre 2012 (stato 1 luglio 2016)

emanata dal Governo l'11 dicembre 2012

visto l'art. 45 cpv. 1 della Costituzione cantonale¹⁾

Art. 1 Procedura

¹ La procedura e l'impugnazione si conformano all'articolo 56 rispettivamente all'articolo 60 capoversi 1 e 2 della legge d'introduzione al Codice civile svizzero.

Art. 2 Presentazione della domanda

¹ La domanda di adozione scritta va presentata all'autorità di protezione dei minori e degli adulti del luogo di domicilio dei genitori adottivi, corredata della documentazione necessaria.

Art. 3 Consenso dei genitori

¹ L'autorità di protezione dei minori e degli adulti informa il genitore che ha dato il suo consenso sulle conseguenze della dichiarazione di consenso e sul suo diritto di revocarla.

² Se in virtù dell'articolo 265c numero 2 del Codice civile svizzero si può prescindere dal consenso, al genitore interessato va previamente concesso il diritto di essere sentito.

Art. 4 Spese procedurali

¹ La tassa di decisione per procedure di adozione è compresa tra 500 e 30 000 franchi.

² Le spese della decisione relativa all'adozione sono a carico dei richiedenti. Per il resto trovano applicazione le disposizioni del Codice di procedura civile e della legge d'applicazione del Codice di diritto processuale civile svizzero. *

¹⁾ CSC [110.100](#)

* Tabelle con le modifiche in fondo all'atto normativo

Art. 5 Termine di conservazione

¹ I documenti di procedure di adozione vanno conservati per almeno 100 anni.

Art. 6 Conoscenza della filiazione

¹ L'Ufficio della migrazione e del diritto civile è l'autorità competente ai sensi dell'articolo 36a della legge d'introduzione al Codice civile svizzero.

Art. 7 Diritto transitorio

¹ Ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza è applicabile il nuovo diritto.

Art. 8 Entrata in vigore

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013.

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione	Entrata in vigore	Elemento	Cambiamento	Rimando AGS
11.12.2012	01.01.2013	atto normativo	prima versione	-
21.06.2016	01.07.2016	Art. 4 cpv. 2	modifica	2016-015

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento	Decisione	Entrata in vigore	Cambiamento	Rimando AGS
atto normativo	11.12.2012	01.01.2013	prima versione	-
Art. 4 cpv. 2	21.06.2016	01.07.2016	modifica	2016-015